



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 75 del 20.12.2011

COPIA

**Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera e), D.lgs. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio a favore di avv. Piero Franceschi, per pagamento fattura n. 185/2011 emessa a saldo della causa**

L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre, nella sede comunale, alle ore 19:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MELONI PIER PAOLO	P
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA ANTONIO	P
ANGIONI CARLO	P	MURA MICHELA	P
BULLITA MASSIMILIANO	P	PINTUS CARLO	A
CARA ABRAHAMO	P	PERRA IGNAZIO	P
CAU PAOLO	P	PISU FABIO	P
COSSA ALESSANDRO	A	PODDA GIOV. FRANCESCA	P
FARRIS ONOFRIO OTTAVIO	A	SECCI MARIA PAOLA	A
FARRIS ELIO	P	SERRA FRANCESCO	P
LEDDA VALENTINA	P	ZANDA ELISEO	P
LOI NATALINO	P		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Risultano presenti gli assessori: CRISPONI, BULLITA, PIZANTI, PIRAS, MELONI E CARDIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-che in data 12/04/1990 il Comune di Sestu e Costeco Srl hanno stipulato il contratto rep. n. 124, avente ad oggetto la costruzione di un centro sportivo polifunzionale in Sestu, via Santi;

-che con atto di citazione del 15/01/1998, promosso davanti al Tribunale Civile di Cagliari, l'impresa aggiudicataria ha chiamato in giudizio il Comune di Sestu per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Lire 156.207.370, oltre interessi legali e spese di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni ritenuti derivabili dalla sospensione delle opere di cui al contratto, protrattasi dal 28/02/1991 al 25/03/1992, la quale era stata finalizzata alla redazione ed approvazione di una perizia di variante per la contabilizzazione di nuovi prezzi contrattuali;

-che con deliberazione n. 61 del 02/03/1998 la Giunta comunale ha conferito incarico di costituzione e resistenza nel giudizio civile all'avvocato Piero Franceschi;

-che con sentenza n. 2843/2002 il Tribunale Civile di Cagliari ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria promossa da Costeco Srl dichiarando le spese di giudizio integralmente compensate fra le parti;

-che l'impresa ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado e che la Giunta comunale, con deliberazione n. 421 del 30/12/2003, ha confermato la nomina dell'avvocato Piero Franceschi anche per il giudizio di appello, iscritto al n. 707/2003;

-che Costeco Srl, con l'atto di appello di cui sopra, ha reiterato la domanda risarcitoria contro il Comune di Sestu, da quantificarsi nella somma di euro 80.674,34 o di quella, maggiore o minore, stabilita dal Giudice, oltre agli interessi di mora nella misura di cui agli articoli 35 e 36 del DPR n. 1063/1962 dalla maturazione del credito sino al saldo;

Dato atto che con determinazione numero 1251 del 30/12/2003 è stato assunto in Bilancio l'impegno di spesa di Euro 2.000,00 a favore dell'avvocato Piero Franceschi per le prime difese dell'Ente nella controversia di cui trattasi e che la predetta somma è stata liquidata al professionista nel corso dell'esercizio finanziario successivo, a seguito di trasmissione di fattura in acconto spese e competenze n. 90/2004;

Vista la sentenza n. 61/2011 emessa dalla Corte di Appello, con cui, in totale riforma della sentenza n. 2483/2002, il Comune di Sestu è stato condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di euro 69.563,77, con gli interessi legali dalla data di deposito del provvedimento fino al saldo, a titolo di risarcimento danni lamentati dalla impresa, ed altresì al pagamento delle spese legali, sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio, pari a euro 23.300,00 oltre accessori di Legge;

Riscontrata la nota protocollo n. 5270 del 30/03/2011 con la quale l'avvocato Franceschi, nel comunicare la emanazione della sentenza predetta, ha altresì evidenziato che i Giudici di appello, pur riformando la decisione di primo grado favorevole all'Ente (che aveva ritenuto decaduta l'impresa da ogni diritto per tardiva proposizione dell'azione), ha in ogni caso limitato la misura dei compensi dovuti a titolo risarcitorio a soli euro 33.989,77, a fronte della maggiore richiesta di danno avanzata in sede di ricorso di primo e di secondo grado di giudizio;

Considerato che, pur avendo la predetta sentenza dimezzato – in linea capitale – la pretesa risarcitoria di controparte, essa ha nello stesso tempo applicato sulla somma oggetto della condanna - e secondo recenti orientamenti giurisprudenziali - i principi della rivalutazione monetaria e degli interessi di modo tale che l'importo dovuto è

lievitato in euro 69.563,77, oltre interessi legali dalla data di deposito del provvedimento fino al saldo e oltre spese legali;

Richiamata la nota protocollo n. 6978 del 27/04/2011 con cui l'avvocato Franceschi, pur non condividendo, in particolare, il ragionamento dei giudici di appello sotto il profilo del criterio del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi stabiliti sulla somma capitale, nell'approfondire le molteplici questioni giuridiche e tecniche affrontate nei due giudizi, ha sostanzialmente disincentivato la impugnazione davanti alla Corte di legittimità, considerando altamente aleatorio l'esito del giudizio di impugnazione stesso;

Considerato che avverso la sentenza in questione la Giunta comunale, condividendo in toto le argomentazioni del proprio difensore, ha pertanto stabilito di non interporre impugnazione, giusta propria deliberazione n. 112 del 14/06/2011;

Richiamate le determinazioni n. 1235 del 26/07/2011 e n. 1282 del 29/07/2011 con le quali, a seguito della deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 21/07/2011 di riconoscimento, a favore della Costeco Srl, della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 61/2011, si è provveduto ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a), D.lgs. 267/2000 a versare a favore della società vittoriosa le somme stabilite dall'autorità giudiziaria;

Riscontrata la fattura n. 185 del 8/09/2011, registrata al n.31343/2011, avente ad oggetto il saldo di competenze e spese relative alla causa di appello di cui trattasi, per un importo di euro 25.750,41, al lordo di IVA, ritenuta d'acconto, e altri accessori di Legge;

Dato atto che con vari solleciti, l'Ufficio Contenzioso ha richiesto all'avvocato Franceschi la possibilità di operare uno sconto sulla predetta fattura, tenuto conto dell'ingente esborso sostenuto a favore della società risultata vittoriosa;

Preso atto che l'avvocato Franceschi non ha fornito riscontro alcuno alle richieste di cui al punto precedente;

Considerato che nella sentenza 61/2011 le spese legali liquidate alla Costeco Srl per il grado di appello sono state pari a euro 31.808,75 e che la nota spese di euro 25.750,41, cui ha fatto seguito la fattura oggetto del presente atto, è stata depositata dall'avvocato Franceschi nel relativo giudizio, ragione per cui è dato evidenziare che, in caso di esito vittorioso per l'Ente, i giudici della Corte di Appello avrebbero in ogni caso riconosciuto a quest'ultimo le spese legali così come individuate dal proprio legale di fiducia;

Dato atto altresì che la causa:

- è iniziata nell'anno 2003;
- il relativo valore è quantificato nello scaglione fino a euro 103,300,00;
- le udienze sono state dieci;
- le comparse conclusionali sono state 3;
- che i diritti e gli onorari sono stati indicati con una media fra il minimo e il massimo tariffario previsto dalla leggi vigenti;

Verificato che sul Capitolo 500, residui del 1999, non risulta più alcun impegno di spesa al quale potersi riferire per effettuare il pagamento richiesto dall'avvocato Franceschi;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera e), Decreto Legislativo 267/2000, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei

debiti fuori bilancio derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata utilità e arricchimento per l'Ente”;

Considerato che, per quanto finora osservato, il danno economico che l'Ente ha dovuto sostenere nei confronti della Costeco Srl, consistente nell'esborso alla società vittoriosa di euro 69.563,77, a titolo di somma capitale, oltre interessi, accessori e spese di giustizia, è stato comunque inferiore a quello che si sarebbe configurato nel caso in cui i giudici di appello avessero riconosciuto in toto le richieste avanzate dalla controparte appellante e, in ragione di ciò, riformato completamente la sentenza di primo grado;

Dato atto pertanto che l'attività professionale svolta dall'avvocato Franceschi è consistita in un'utilità per l'ente, intesa in un maggior risparmio per quest'ultimo, tenuto altresì conto della complessità della vicenda, dell'aleatorietà del giudizio, del cambiamento degli orientamenti giurisprudenziali nel corso del tempo e che pertanto il pagamento della somma di euro 25.750,41 a favore del legale deve essere fatta rientrare nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui alla sopraccitata norma;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 227 del Testo Unico Enti Locali si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Visto il Bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 del 28/12/2010, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 184 del 31/12/2010, con la quale viene approvata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell'esposizione del Sindaco, Pili, e dell'intervento del consigliere Zanda, che si riportano nel verbale di seduta;

Dato atto che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Farris Elio e Bullita;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Mura Antonio, Cau, Perra e Zanda)

#### DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera e) D.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di euro 25.750,41 a favore di avv. Piero Franceschi, con studio in Cagliari, via Sonnino, 37, per pagamento fattura n. 185/2011 emessa a saldo della causa davanti alla Corte di Appello di Cagliari, iscritta al n. 707/2003, promossa da Costeco S.r.l.;

Di prevedere che al finanziamento del debito fuori bilancio di cui sopra si faccia fronte imputando la spesa al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 (capitolo 516 del peg avente ad oggetto “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti e incarichi legali”);

Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile.

Successivamente, su proposta del Presidente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Mura Antonio, Cau, Perra e Zanda)

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 28/11/2011

IL RESPONSABILE  
F.TO ANNA FRANCA PISANU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 28/11/2011

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO GIANCARLO ANGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2011 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **29/12/2011** al **13/01/2012** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 29/12/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 13/01/2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 29.12.2011